

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a-b, del Decreto Lgs.vo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207, per la fornitura di prodotti “software” e servizi professionali per la reingegnerizzazione della componente “Base Dati SDI” e della componente “Base Dati SSD” del Sistema Informativo Interforze, nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione del CED.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott. _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23.5.2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8.6.2007, Visto n 3331. - sono presenti:

1) Il Dott. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____, nato a _____ il ___/___/___ - nella sua qualità di _____ della Società _____ con sede legale in _____, _____, ___ - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale n. _____ - con oggetto sociale _____, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/TLC.5586.PR.384.013.002 del 16/12/2013, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla acquisizione della fornitura di prodotti "software" e servizi professionali per la reingegnerizzazione delle componenti Basi Dati e SSD del Sistema Informativo Interforze e revisione delle procedure di raccolta e consultazione dei log utenti del Sistema Informativo Interforze;
- b) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 3.558.759,00, oltre IVA, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica articolata su due lotti;
- c) l'Agenzia per l'Italia Digitale, con Valutazione n. 33/2013 in data 02/12/2013, ha espresso il relativo parere tecnico economico in merito;
- d) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara n.2013/S 249-436295 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 24/12/2013, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a-b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n.150 del 23/12/2013 nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
- e) per il Lotto 1 sono pervenute n. __ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del __/__/____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società _____, con sede legale in _____, __ – _____, al prezzo di Euro **2.814.870,00**, cui sono da aggiungere Euro **619.271,40** per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro **3.434.141,40**;
- f) la Società "_____" viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura di prodotti “software” e servizi professionali per la reingegnerizzazione delle componenti delle “Basi Dati SDI e SSD” del Sistema Informativo Interforze, nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione del CED, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia Criminale – sita in Roma, Via Torre di Mezzavia n. 9/121 - 00173.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa prot. n. _____ in data ___/___/___ documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.

L’Impresa si obbliga a fornire alle medesime condizioni tecnico economiche tutte le ulteriori prestazioni, se richieste dall’Amministrazione, per 27 (ventisette) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’esecutività del contratto nei modi di legge, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.

Componenti a carico dell’Amministrazione

Le infrastrutture “hardware” e “software” di base e il “software” di “ETL” sono già state acquisite dall’Amministrazione tramite ulteriori procedure amministrative, come dettagliato nel capitolato tecnico, le quali verranno messe a disposizione dell’ Impresa.

Fornitura:

Costituiscono oggetto della presente fornitura:

- l’acquisizione di un prodotto “software di Data Quality” previsto per la migrazione della componente “ Base Dati SSD”;
- la migrazione dei dati presenti nel “DataBase SDI” dall’attuale “DBMS DB2” installato su sistema operativo “zOS” (ambiente “source”), alla nuova versione “DB2” da installare su piattaforma “AIX” (ambiente “target”);
- la migrazione della componente “ Base Dati SSD” dall’attuale “DBMS DB2”, installato su sistema operativo “zOS” (ambiente “source”), alla versione “DB2” presente sull’”appliance” “IBM Smart Analytics System 5600 R2” (ambiente “target”) e la ‘reingegnerizzazione dei processi “ETL” che, attualmente installati su piattaforma “mainframe”, saranno installati su macchine “x86”, con conseguente ottimizzazione in termini di riduzione dei tempi di allineamento del “DataWarehouse” e dei “Data Mart” e di miglioramento nella qualità dei dati.

I servizi richiesti, ed i relativi requisiti, sono stati raggruppati nelle seguenti Macro-Aree:

- PREDISPOSIZIONE DELL’AMBIENTE:

Rientrano in tale area i servizi di installazione e configurazione del “DB2” in ambiente “AIX” e le attività di predisposizione della nuova “base dati” unitamente alla ottimizzazione dei dati;

- **SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DELLA BASE DATI SDI:**
Rientrano in tale area i servizi di migrazione dei “dati”, dei “batch” e delle “query” e la predisposizione ed attivazione delle “repliche”;
- **SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DELLA BASE DATI “SSD”;**
- **REVISIONE E MESSA IN OPERA DEI PROCESSI DI POPOLAMENTO (ETL):**
Il dettaglio delle componenti “SSD” da reingegnerizzare è dettagliato nell’allegato 1 – sezione “SSD” del capitolato tecnico;
- **MANUTENZIONE CORRETTIVA (MAC) ED EVOLUTIVA (MEV) DELLE APPLICAZIONI;**
- **SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AVVIO;**
- **FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE;**
- **“GOVERNANCE” E PM TECNICO;**
- **CONDUZIONE OPERATIVA.**

Non costituisce oggetto della presente fornitura l’infrastruttura “hardware” e “software” che sarà messa a disposizione dall’Amministrazione.

L’ammontare complessivo del contratto è di Euro **2.814.870,00**, cui sono da aggiungere Euro **619.271,40** per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro **3.434.141,40** così ripartito:

Prodotti Software				
Descrizione	Costo medio al gg/uomo	GG/uomo	Prodotti sw a licenza	TOTALE
Installazione	450,00	50		22.500,00
Prodotto di data Quality			225.000,00	225.000,00
Configurazione	450,00	50		22.500,00
TOTALE Attività				270.000,00
Predisposizione dell'ambiente				
Descrizione	Costo medio al gg/uomo	GG/uomo	Prodotti sw a licenza	TOTALE
Analisi e mappatura dei processi /	450,00	120		54.000,00

sistemi SDI				
Installazione e configurazione sistemi SDI	375,00	120		45.000,00
Ottimizzazione DB SDI	375,00	110		41.250,00
Analisi SSD	450,00	100		45.000,00
Definizione ambiente target SSD	375,00	50		18.750,00
Predisposizione ambiente SSD	375,00	150		56.250,00
TOTALE Attività				260.250,00
Supporto alla migrazione della base dati SDI				
Descrizione	Costo medio al gg/uomo	GG/uomo	Prodotti sw a licenza	TOTALE
Analisi	450,00	120	10.000,00	64.000,00
Definizioni Query e conseguente adeguamento applicativo	375,00	120		45.000,00
Test di integrazione e di non regressione	375,00	240	30.000,00	120.000,00
TOTALE Attività				229.000,00
Supporto alla migrazione della base dati SSD				
Descrizione	Costo medio al gg/uomo	GG/uomo	Prodotti sw a licenza	TOTALE
Analisi	450,00	120		54.000,00
Definizioni Query e report Multidimensionali e conseguente adeguamento applicativo	375,00	180		67.500,00
Test di integrazione e di non regressione	375,00	120		45.000,00
TOTALE Attività				166.500,00
Messa in opera processi di popolamento				
Descrizione	Costo medio al gg/uomo	GG/uomo	Prodotti sw a licenza	TOTALE
Analisi	450,00	60		27.000,00

Definizione processi	375,00	120		45.000,00
Realizzazione procedure	450,00	360		162.000,00
TOTALE Attività				234.000,00
Manutenzione correttiva (MAC) ed evolutiva(MEV) delle applicazioni				
Descrizione	Costo FP	nr. FP annui		TOTALE
MAC SDI (8% della baseline per un anno)	180,00	1160		208.800,00
MEV SDI (5% della baseline)	180,00	725		130.500,00
Sviluppo SSD	180,00	1.800		324.000,00
MAC SSD	180,00	984		177.120,00
MEV SSD	180,00	615		110.700,00
TOTALE Attività				951.120,00
Supporto all'avvio e formazione				
Descrizione	Costo medio al gg/uomo	GG/uomo	Prodotti sw a licenza	TOTALE
Migrazione dati	350,00	120		42.000,00
Migrazione procedure	350,00	120		42.000,00
Monitoraggio e tuning	350,00	50		17.500,00
Supporto all'avvio SSD (analista)	375,00	60		22.500,00
Formazione	450,00	100		45.000,00
TOTALE Attività				169.000,00
Program management e conduzione				
Descrizione	Costo medio al gg/uomo	GG/uomo	Prodotti sw a licenza	TOTALE
Program management	500,00	300		150.000,00

Conduzione operativa SDI	350,00	660		231.000,00
Conduzione operativa SSD	350,00	440		154.000,00
TOTALE Attività				535.000,00
PREZZO TOTALE				2.814.870,00

La realizzazione oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d' Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) e g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g) ed h)*, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

(Validità contrattuale - Termini di adempimento - Verifiche)

VALIDITA' CONTRATTUALE

La durata complessiva dell'intero progetto è di 27 (ventisette) mesi decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto.

Articolo 4.bis

(Servizi di predisposizione dell'ambiente)

a) "Assessment"

L'Impresa, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, effettuerà un' analisi della durata di 90 (novanta) giorni, volta a definire le corrette modalità di migrazione dei dati.

L'Amministrazione metterà a disposizione del fornitore la documentazione tecnica in suo possesso.

Il termine della fase di “Assessment” dovrà essere certificata e approvata formalmente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

Di tale approvazione verrà data formale comunicazione all'Impresa da parte dell'Amministrazione mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano.

b) Documento tecnico delle proposte di ottimizzazione

Entro il termine di 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla comunicazione, ~~da~~ da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, l'Impresa dovrà redigere un documento tecnico contenente le proposte di ottimizzazione, quali, ad esempio, l'eliminazione di “entità, attributi, aggregati” o l'utilizzo “MQT”.

Il “Documento tecnico delle proposte di ottimizzazione”, unitamente al “Piano di progetto” di cui al successivo paragrafo, rappresenterà l'atto di chiusura della fase di “Assessment” di cui al precedente paragrafo a).

Per l'esecuzione, detto documento dovrà essere approvato preventivamente dall'Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

Nel caso in cui la valutazione del “Documento tecnico delle proposte di ottimizzazione” risultasse negativa o insufficiente, il medesimo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano parte dell'Amministrazione

Trascorso il predetto termine di 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Documento tecnico delle proposte di ottimizzazione” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (90 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Documento tecnico”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Documento tecnico delle proposte di ottimizzazione” nel caso di valutazione negativa in prima istanza.

c) “Piano di Progetto”

L’Impresa, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, dovrà presentare una versione aggiornata del “Piano di Progetto”, già prodotto in sede di offerta tecnica, nonché riprodurlo periodicamente con le relative integrazioni, entro il termine di quindici giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre e/o su richiesta dell’Amministrazione.

Per l’esecuzione, detto documento dovrà essere approvato preventivamente dall’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

Nel caso in cui la valutazione del “Piano di Progetto” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.

Trascorso il predetto termine di 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di Progetto” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (15 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano di Progetto”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di Progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza.

d) Installazione e configurazione degli ambienti “DB2 “su piattaforma “AIX”

Entro il termine di ____ (_____) giorni solari decorrenti dalla comunicazione da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, l’Impresa provvederà a:

- configurare e predisporre gli ambienti “DB2” sull’ambiente “target”;
- realizzare l’eventuale riconfigurazione delle componenti “hardware” di supporto, quali lo “storage”, le unità di “backup”, il “disaster recovery” ecc.;
- installare, configurare e personalizzare il sistema “DB2” su “AIX”.

Nel predisporre l'ambiente "target", l'Impresa dovrà tenere conto dei requisiti espressi dall'Amministrazione e che sono sintetizzati nei punti seguenti:

- continuità operativa;
- alta affidabilità;
- aderenza agli standard;
- prestazioni, scalabilità, affidabilità, compressione;
- affidabilità per applicazioni critiche, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7;
- semplicità di gestione (minimizzare la necessità di interventi manuali);
- elevato grado di interoperabilità con l'attuale piattaforma per garantire la fase di transitorio alla nuova piattaforma distribuita.

I servizi in argomento saranno erogati a consumo per un impegno minimo di 650 (seicentocinquanta) giorni da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto dei termini previsti di cui ai commi 1 dei Paragrafi a), b), c) e d) del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 4.ter

(Servizi di supporto alla migrazione delle Basi dati "SDI" e "SSD")

4.ter.1 Migrazione Base dati "SDI"

L'Impresa, entro 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione/termine della fase di "Assesment" di cui al precedente articolo 4.bis, lettera a), dovrà assicurare la fornitura di servizi professionali che garantiscano la corretta migrazione dei dati e la gestione del periodo di transizione della "Base Dati SDI", in aderenza alle seguenti fasi operative:

- creazione di una copia completa di "SDI" su "DB2 AIX" ("master DB2 zOS") e attivazione dell'aggiornamento mediante replica;
- blocco temporaneo delle applicazioni effettuanti aggiornamenti;
- effettuazione dello "switch" a copia "master" del "DB2 AIX": - il "DB2 zOS" diventa copia aggiornata mediante replica dal "DB2 AIX";
- effettuazione dello "switch" dei "data source" delle applicazioni "WAS" da "DB2 zOS" a "DB2 AIX".

Le attività saranno effettuate su una versione 'consolidata' delle applicazioni ("baseline") al momento di inizio progetto.

Completate le attività di adeguamento, le applicazioni saranno ‘deployate’ negli ambienti di sviluppo/collaudato e saranno sottoposte ai relativi “test” di non regressione e di integrazione con i vari sistemi connessi.

Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno di 480 (quattrocentottanta) giornate da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

4.ter.2 Migrazione Base Dati “SSD”

L’Impresa, entro 360 (trecentosessanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione/termine della fase di “Assessment” di cui al precedente articolo 4.bis, lettera a), dovrà assicurare la fornitura di servizi professionali che garantiscano la corretta migrazione dei dati e la gestione del periodo di transizione della Base Dati “SSD”, in aderenza alle seguenti fasi operative:

- trasferimento delle informazioni oggi presenti nelle “basi dati SSD” (“DW” e “DM”), residenti su “DB2 v7.1” per “z/OS”, sulla corrispondente base dati residente sulla nuova piattaforma;
- migrazione dei dati attuali sul nuovo “EDW” con previsione della realizzazione di specifiche funzionalità di “unload2 dei dati dal “DB2” su “z/OS” e di “reload” degli stessi sul “DBMS target” relativamente al “DW” ed ai “DM”.

Al riguardo, tale migrazione dovrà essere effettuata mediante popolamento da “DW” e “Data Mart” esistenti, attraverso il trasferimento delle informazioni e con utilizzo delle “utilities” di “upload” e “reload” messe a disposizione dai “DBMS” o, in alternativa, anche con realizzazione delle interfacce “ad hoc”.

L’Impresa garantisce che il 100% dei dati saranno migrati senza la presenza di errori.

Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno di 420 (quattrocentoventi) giornate da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 4. quater

(Revisione e messa in opera dei relativi processi di popolamento (ETL))

L’Impresa, entro 360 (trecentosessanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione/termine della fase di “Assessment” di cui al precedente articolo 4.bis, lettera a), dovrà assicurare la fornitura di servizi professionali, volti alla rivisitazione dei processi di popolamento sia del “Datawarehouse” sia dei “Data

Mart”, al fine di sfruttare le potenzialità dei prodotti per “ETL” di nuova generazione su piattaforma “open” in modo tale da raggiungere i seguenti obiettivi:

- ottimizzare i processi “ETL”;
- migliorare la qualità dei dati presenti nel “Datawarehouse” e nei “Data Mart” (anche con l’ausilio di specifici prodotti “software”).

Dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- sviluppo dei processi “ETL” a componenti utilizzabili anche come servizi;
- riduzione nei tempi di esecuzione dei processi “ETL”;
- indipendenza dei processi di popolamento dallo SDI;
- semplificazione nella gestione e nel monitoraggio dei processi di caricamento;
- semplificazione nello sviluppo dei processi;
- miglioramento nella qualità dei dati;
- stabilità delle informazioni;
- estemporaneità nel reperimento delle informazioni;
- ripetibilità delle analisi;
- frequenza giornaliera per l’aggiornamento dell’”EDW”;
- replica dallo SDI in modalità asincrona.

Sono previste, pertanto, le seguenti attività:

- reingegnerizzazione degli attuali programmi data stage;
- automazione/”scheduling” dei processi “ETL” in parallelo;
- definizione e gestione di processi di qualità dei dati;
- gestione delle segnalazioni prodotte dai processi “ETL”;
- installazione e configurazione dei prodotti software “ETL” e per la gestione “Qualità del dato e Bonifica”;
- analisi e realizzazione di processi sulla qualità delle informazioni integrabili con i processi “ETL”;
- revisione del “repository” delle segnalazioni dei processi “ETL” (“Audit DB”);
- reingegnerizzazione attraverso riscrittura dei processi “ETL” di popolamento per:
 - utilizzo delle nuove potenzialità fornite dagli strumenti
 - revisione delle regole per ‘snellire’ la produzione delle segnalazioni
 - adeguamento alle ottimizzazioni della base dati
 - revisione del “repository” delle segnalazioni;

- analisi e realizzazione di funzionalità per la gestione delle segnalazioni dei processi “ETL”;
- test di sistema per verificare:
 - la coerenza tra le informazioni pregresse e quelle fornite con la nuova piattaforma;
 - la correttezza delle nuove procedure di allineamento.

Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno massimo di 540 (cinquecentoquaranta) giornate/uomo da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 sulla base delle giornate effettivamente rese, alla luce della tariffa unitaria giornaliera prevista.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 4.quinquies

(Servizi di manutenzione MAC, MEV e personalizzazioni delle Basi Dati “SDI” e “SSD”)

L'Impresa, successivamente al termine dei processi di revisione e messa in opera delle relative fasi di popolamento e migrazione e alla verifica finale di conformità, provvederà ad erogare dei servizi di manutenzione adeguativa e correttiva (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV), per 12 (dodici) mesi, volti a realizzare l'adeguamento dei nuovi ambienti oggetto di migrazione dei dati come dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico.

In particolare, il servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva (MEV) di “software” può comprendere i seguenti ambiti/classi:

- sviluppo ed evoluzione di “software” specifico per l'Amministrazione (“SW ad hoc”), di tipo gestionale e “DW” (ivi inclusi cruscotti e soluzioni di “Business Intelligence”). Nella fattispecie i sottocasi inclusi in questo servizio sono lo sviluppo di “software” comprendente:
 - sviluppo di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome degli stessi, che risolvono esigenze specifiche a fronte di funzionalità non informatizzate;
 - rifacimento di sistemi informativi o applicazioni, le cui funzionalità non sono soddisfatte con le modalità o le caratteristiche richieste;
 - manutenzione evolutiva comprendente la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare esigenze dell'utente che riguardano funzioni aggiuntive, modificate o complementari del sistema esistente.

Lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di “software” rilasceranno prodotti che modificano la consistenza del parco applicativo misurata in “Punti Funzione (PF)” chiamata anche “baseline” del sistema, che di norma si incrementa, salvo casi di cancellazione, in contemporanea di applicazioni/funzioni obsolete ed eventualmente sostituite da quelle nuove sviluppate.

Il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la “baseline”.

Il servizio di “MEV” di “software” dovrà assicurare al Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 ed alle strutture di ausilio (servizio tecnici, ecc) il supporto all'avviamento in collaudo ed in esercizio del software realizzato, nonché all'esecuzione dei “test” proceduralizzati.

Lo sviluppo e la manutenzione evolutiva sono suddivisi in “Obiettivi”, ognuno dei quali può essere assimilato, dal punto di vista dell'Impresa, ad un “progetto”, la cui esecuzione è suddivisa in fasi, secondo un ciclo di sviluppo dipendente dalle dimensioni, dalla criticità e dalla tipologia di soluzione da implementare.

Il servizio sarà attivato a seguito di una richiesta del Referente dell'Amministrazione al “Punto di contatto” di cui al successivo articolo 12.

L'attivazione del servizio richiede l'identificazione dei requisiti funzionali e non funzionali degli obiettivi dell'intervento e implica la modifica o la realizzazione di funzioni, interfacce utente o moduli aggiuntivi.

Le attività del servizio di “MEV” per uno specifico Obiettivo dovranno essere stimate preventivamente in termini di dimensioni e saranno definite in uno specifico documento denominato “Piano di Obiettivo”.

Il “Piano di Obiettivo” e la sua stima dimensionale saranno sottoposti all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto che ne darà formale comunicazione all'Impresa.

Completate le attività di adeguamento, le applicazioni saranno installate e configurate nei vari ambienti e l'Impresa provvederà a sottoporle ai relativi “test” di non regressione e di integrazione con i vari sistemi connessi.

I “software” sviluppati nell'ultimo anno di esecuzione del contratto saranno garantiti dall'Impresa, senza oneri aggiuntivi, per un periodo di 12 mesi dal rilascio in esercizio.

Dimensionamento

Le attività saranno effettuate su una versione ‘consolidata’ delle applicazioni (“baseline”) al momento di inizio progetto, e il conteggio della “baseline” in “FP” secondo la “metrica IFPUG ultima versione”, dovrà essere effettuata dall'Impresa fornitrice, stimandosi per SDI una “baseline” di circa 14.500 FP e per SSD di circa 10.500.

Per le attività di personalizzazione, considerando che la reingegnerizzazione dell'”SSD” comporterà una attività di “coding” e di “test”, è prevista la realizzazione di circa 1.800 “Function point” che saranno utilizzati durante il “porting” e lo sviluppo del sistema. Tali 1.800 “FP” verranno a sommarsi ai 10.500 dell'attuale “baseline” applicativa determinando una nuova “baseline” pari a 12.300 “FP”.

Per la “MEV” dello “SDI” è previsto un numero di 725 “FP” pari al 5 % della “Baseline”.

Per la “MEV” dello “SSD” è previsto un numero di 615 “FP” pari al 5 % della “Baseline”.

Per la “MAC” si prevede un canone mensile.

Verifica dei Function Point

E' richiesto che ciascun requisito, funzionale o non funzionale, sia verificato mediante almeno un caso di “test”.

Successivamente alla positiva verifica dei singoli applicativi realizzati, l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica aggiornata all'ultimo intervento evolutivo eseguito per le attività di verifica funzionale e di conteggio dei “function point”.

Il conteggio dei “Punti Funzione” verrà effettuato da personale certificato dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto degli impegni previsti nei precedenti commi del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Garanzia dei moduli evoluti

Successivamente alla comunicazione da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica positiva da parte dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà fornire il servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi su ogni singolo modulo evoluto.

La manutenzione in garanzia di ogni singolo modulo si prorogherà comunque senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, sino alla scadenza naturale del contratto.

Tutto il software realizzato o modificato deve essere funzionante e rispondente ai requisiti espressi dall'Amministrazione.

Articolo 4.sexies

(Servizi di supporto all'avvio, Piano di Disaster Recovery, “Training on the Job”)

Servizi di supporto all'avvio

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, erogherà un servizio di supporto all'avvio operativo finalizzato all'effettiva migrazione dei dati dello “SDI” e della piattaforma del “Data warehouse”, alla gestione transitoria degli ambienti paralleli previsti per lo “SDI” ed alla dismissione del “DB2” su ambiente “mainframe”, per tutta la durata contrattuale.

Nel dettaglio, l'Impresa provvederà ad eseguire:

- migrazione dei dati (SDI e SSD);
- migrazione di procedure di “backup” e “recovery” (“SDI”);
- installazione nell'ambiente di produzione delle procedure di popolamento (“ETL”) realizzate;

- il supporto all'Amministrazione nelle fasi di pianificazione ed avvio nonché di chiusura degli accessi al "DB2" su "z/OS" che per lo "SDI" dovrà continuare ad essere allineato al "DB" su "AIX" di Produzione tramite replica unidirezionale in modo da consentire alle entità al di fuori del parco applicativo dello "SDI" ("SSD", altre applicazioni del SSII, ecc.) di continuare ad utilizzarlo;
- supporto agli utenti nell'utilizzo della piattaforma "SSD";
- "fine tuning" dei "datamart" e delle procedure di caricamento "ETL";
- "monitoraggio" e "tuning" delle performance delle applicazioni per la verifica dei tempi di risposta "fotografati" sulla piattaforma "mainframe".

Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno massimo di 350 (trecentocinquanta) giornate/uomo da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 sulla base delle giornate effettivamente rese, alla luce della tariffa unitaria giornaliera prevista.

Il mancato rispetto degli impegni previsti nei precedenti commi del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Piano di Disaster Recovery

Entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dalla comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, l'Impresa dovrà redigere un documento tecnico denominato "Piano del Disaster Recovery" contenente le note operative necessarie alle operazioni di avvio e rientro delle operazioni di "D/R" integrate sulla base di quelle fornite dall'Amministrazione in tal senso.

Per l'esecuzione della prova di "Disaster Recovery", di cui al successivo paragrafo 4.septies.2, detto documento dovrà essere approvato preventivamente dall'Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano di Disaster Recovery" del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano di Disaster Recovery" non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con

conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (300 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto "Piano di Disaster Recovery"; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del "Piano di Disaster Recovery" nel caso di valutazione negativa in prima istanza.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Training on the job

All'interno dei servizi di supporto all'avvio, l'Impresa eseguirà anche le attività di "training on the Job" per il personale dell'Amministrazione.

Il servizio di "Training on the Job" è finalizzato a trasferire le conoscenze necessarie per un corretto utilizzo e per il necessario controllo dei sistemi, con l'obiettivo di:

- acquisire la necessaria familiarità all'uso delle nuove tecniche e dei nuovi strumenti;
- parametrizzare i sistemi "software" in base alle esigenze specifiche.

I corsi di addestramento sono tenuti da personale altamente specializzato, con utilizzo del "software" applicativo offerto e, se necessario, della "base dati" dell'Amministrazione.

I corsi dovranno essere organizzati presso la sede dell'Amministrazione.

Il dettaglio delle modalità operative e delle tematiche che saranno affrontate è contenuto nel capitolato tecnico.

Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno massimo di 50 (cinquanta) giornate/uomo da parte di figure professionali certificate; la pianificazione e lo svolgimento del servizio dovranno essere preventivamente approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 e dallo stesso verificate a consuntivo, sulla base delle giornate effettivamente rese, alla luce della tariffa unitaria giornaliera prevista.

Il mancato rispetto degli impegni previsti nei precedenti commi del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 4.septies

(Verifiche)

4.septies.1 Approntamento alla verifica (Installazione e configurazione del Prodotto di Data Quality)

L'Impresa, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione/termine della fase di "Assessment" di cui al precedente articolo 4.bis, lettera a) effettuata mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dovrà approntare alla verifica un "Prodotto di Data Quality", di cui al successivo articolo 5, secondo le specifiche riportate nel capitolato tecnico" al fine di verificarne il corretto funzionamento.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell' Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

4.septies. 2 Approntamento alla verifica della Base Dati "SDI" a seguito della migrazione e prova del Disaster Recovery

L'Impresa, entro 270 (duecentosettanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di approvazione/termine della fase di "Assessment" di cui al precedente articolo 4.bis, lettera a), effettuata mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dovrà approntare alla verifica la realizzazione a seguito del termine dell'attività di migrazione della Base Dati "SDI".

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell' Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

4.septies.3 Approntamento alla verifica (Migrazione Base Dati SSD)

L'Impresa, entro 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione/termine della fase di "Assessment" di cui al precedente articolo 4.bis, lettera a), effettuata mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dovrà approntare alla verifica la realizzazione a seguito del termine dell'attività di migrazione della Base Dati "SSD".

L'Impresa, unitamente all'approntamento al collaudo, dovrà redigere un apposito piano di "test" che garantirà:

- la completa copertura di tutti i requisiti e la completa tracciatura tra "test" e requisiti;
- l'ottimizzazione delle attività nel loro complesso, privilegiando l'automazione dei "test" e facilitando il riuso in collaudo dei "test" interni svolti;

- il costante monitoraggio della pianificazione, l'alto grado di flessibilità di ripianificazione, la progettazione ed esecuzione delle attività di collaudo, consentendone la condivisione in tempo reale con l'Amministrazione, grazie anche agli strumenti ed alla modalità organizzativa adottata.

La verifica della fornitura sarà eseguito nell'ambiente di collaudo dell'Amministrazione, configurato dall'Impresa secondo quanto specificato nel processo di Progettazione e nelle specifiche di collaudo, da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Se ritenuto necessario, la Commissione potrà avvalersi della presenza dell'Impresa che dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria, ai fini della citata verifica.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell' Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

Ai fini della applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (360 giorni), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed in eventuale seconda istanza, del predetto "Piano di progetto" e non saranno conteggiati i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione, mentre saranno computati i giorni occorsi per la ripresentazione degli stessi.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

I software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione del collaudo finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi 1, 3 e 5 del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 5

(Prodotto di Data Quality)

L'Impresa, entro 150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, dovrà fornire una tecnologia che consenta di gestire in modo trasparente la qualità delle informazioni di origine e di consolidarle in una singola visione unificata.

La soluzione, da proporre a cura del fornitore, dovrà coprire l'intero ciclo di vita del processo di qualità dei dati: "profiling", "cleansing", "consolidation", "enrichment" e "monitoring", come meglio specificato nel capitolato tecnico.

La cennata tecnologia sarà sottoposta a verifica di funzionalità come indicato al precedente articolo 4.septies.1.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 6

(Conduzione operativa)

L'Impresa, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta verifica favorevole di cui al precedente articolo 4.septies, paragrafo 3, effettuata mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, garantirà un servizio di supporto operativo, da fornire dal Lunedì al Venerdì, con orario 08.00-17.00, della durata di 12(dodici) mesi.

Il servizio in argomento sarà erogato a consumo da parte di figure professionali certificate nei limiti massimi di seguito riportati e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, sulla base delle giornate effettivamente rese, alla luce della tariffa unitaria giornaliera prevista.

Figura professionale	Giornate
Sistema AIX	220
Sistema DB2/AIX	220
Database Administrator	440
Esperto Datawarehouse	220

Il mancato rispetto degli impegni previsti al comma 1 del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 7

(Governance e PM tecnico)

L'Impresa per tutta la durata del contratto dovrà affidare al suo "Responsabile di progetto" il controllo, la gestione e il coordinamento di tutte le attività connesse con l'erogazione dei servizi/prodotti per garantire il regolare svolgimento sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali, che al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

L'Impresa per tale servizio dovrà pertanto:

- gestire le attività e la pianificazione di dettaglio con verifica delle attività, monitoraggio dell'effettiva erogazione di servizi e dei prodotti, valutazione sullo stato di avanzamento dei lavori analizzando gli scostamenti rispetto ad obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse;
- gestire le eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso l'identificazione delle cause della non conformità, l'identificazione degli interventi, ritenuti opportuni per sanare la non conformità, ed infine il controllo della loro attuazione e verifica degli esiti;
- gestire le eventuali varianti in corso d'opera richieste dall'Amministrazione che comprendono l'identificazione delle cause, endogene ed esogene al contratto, che rendano le varianti necessarie, la valutazione tecnica ed economica delle varianti, la revisione dei documenti contrattuali a seguito dell'accettazione delle varianti.

I dati che l'Impresa dovrà rilevare, registrare ed elaborare sono sinteticamente elencati di seguito:

- gestione delle attività;
- gestione delle non conformità;
- monitoraggio degli adempimenti e dei livelli di qualità;
- gestione delle varianti in corso d'opera.

I dati rilevati dovranno essere sintetizzati in tabelle ed indicatori ed analizzati nel contesto contrattuale evidenziando le tendenze nel tempo tramite la produzione di diagrammi e grafici.

L'analisi dei dati prevede l'aggregazione della moltitudine di dati elementari in indicatori sintetici:

- rappresentazione di dati ed indicatori (tabelle, grafici, diagrammi);
- valutazione del rispetto dei valori soglia e analisi degli scostamenti;
- commento ed interpretazione di dati ed indicatori;
- presentazione dei risultati dell'analisi.

Il risultato delle attività erogate dall'Impresa è costituito da un insieme di documenti, alcuni da realizzare "una tantum", altri con cadenza periodica. Essi sono:

- rendiconto contratto oggetto di direzione lavori: viene prodotto periodicamente (quadrimestralmente) per fornire un quadro aggiornato sullo stato della fornitura;
- stato di avanzamento del servizio di direzione lavori: il documento (bimestrale) ha lo scopo di rendicontare le attività svolte dall'Impresa durante il periodo di riferimento e di rappresentare lo stato di avanzamento delle attività rispetto al piano delle attività di direzione lavori;
- comunicazioni estemporanee: questi documenti hanno lo scopo di comunicare formalmente eventi estemporanei rilevanti ai fini della corretta esecuzione della fornitura;

- analisi delle varianti: a seguito delle attività di analisi mirate al miglioramento del servizio vengono emessi dei documenti il cui contenuto consiste in suggerimenti su varianti in corso d'opera.

Questi documenti saranno esaminati dall'Amministrazione che potrà richiedere integrazioni o modifiche.

L'Impresa dovrà, altresì, predisporre e mantenere aggiornato il "Piano di Progetto", di cui al precedente art. 4.bis, paragrafo b), relativo a tutte le attività previste dal rapporto di fornitura, indicando per ciascuna attività i tempi, le risorse necessarie ed il relativo impegno secondo quanto specificato dal capitolato tecnico.

La conclusione di una fase e l'inizio della successiva dovranno necessariamente avvenire previa approvazione formale dei documenti di ciascuna fase da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno massimo di 300 (trecento) giornate/uomo da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, sulla base delle giornate effettivamente rese, alla luce della tariffa unitaria giornaliera prevista.

Il mancato rispetto degli impegni previsti nei precedenti commi del presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 14.

Articolo 8

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Articolo 9

(Rifiuto e ripresentazione alle verifiche)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione la nuova realizzazione in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuova realizzazione , entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall' Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 14 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 10

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato degli apparati ed i software di base e ambiente, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 5% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso “*extra*” corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 11

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio.

L'Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 12

(Luogo di esecuzione delle prestazioni, punto di contatto)

12.1 Luogo di esecuzione delle prestazioni

A titolo indicativo e non esaustivo, le attività lavorative saranno svolte presso il Servizio dei Sistema Informativo Interforze (sito in Roma – Via Torre di Mezzavia, 9/121).

L'infrastruttura “Hardware” su cui il sistema dovrà essere installato sarà predisposta, a cura dell'Amministrazione, presso la medesima struttura e sarà resa disponibile all'Impresa entro la data di inizio delle attività.

12.2 Punto di contatto

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di assistenza sistemistica in garanzia, l'Impresa metterà a disposizione dell'Amministrazione degli appositi numeri di telefono e fax ad uso esclusivo del personale dell'Amministrazione per l'inoltro delle segnalazioni di malfunzionamento.

Articolo 13

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € _____ pari al _____% dell'importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 14

(Livelli di Servizio, Penalità in caso di ritardi - Termine essenziale)

14.1 Servizi di predisposizione dell'ambiente

a) "Assessment"

I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell'allegato tecnico 2 SLA.

b) "Documento tecnico delle proposte di ottimizzazione" e c) "Piano di Progetto"

I ritardi maturati nella presentazione del "Documento tecnico delle proposte di ottimizzazione" e del "Piano di progetto", comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

d) "Installazione e configurazione degli ambienti "DB2" su piattaforma "AIX"

I ritardi maturati nelle operazioni di Installazione e configurazione degli ambienti "DB2" su piattaforma "AIX", comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

14.2 Servizi di supporto alla migrazione delle Basi Dati "SDI" e "SSD"

I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell'allegato tecnico 2 SLA.

14.3 Revisione e messa in opera dei relativi processi di popolamento

I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell'allegato tecnico 2 SLA.

14.4 Servizi per la manutenzione MAC e MEV delle applicazioni esistenti

I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell'allegato tecnico 2 SLA.

14.5 Servizi di supporto all'avvio, Piano di Disaster Recovery, Training on the job

14.5.1 Servizi di supporto all'avvio, Piano di Disaster Recovery

I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell'allegato tecnico 2 SLA.

14.5.2 Formazione e "training on the job"

I ritardi maturati nell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 4.sexies (Servizi di supporto all'avvio, Piano di Disaster Recovery, "Training on the Job"), a fronte della pianificazione approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore complessivo del contratto, a carico dell'Impresa per cause ad essa imputabili.

I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell'allegato tecnico 2 SLA.

14.6 Verifiche

I ritardi maturati nella presentazione alle verifiche di cui al precedente articolo 4.septies, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

14.7 Prodotto di data quality

I ritardi maturati nella presentazione alle verifiche del “Prodotto di data quality” di cui al precedente articolo 5, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.

14.8 Servizi di conduzione operativa

I ritardi maturati nell’erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 6 (Conduzione operativa), comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.

14.9 Governance e PM Tecnico

I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell’allegato tecnico 2 SLA.

14.10 Punti di contatto

<u>Valori di Soglia</u>		<u>Penali</u>	
		Causale	Importi
Tempo Max Attesa	___ sec. nel 80% dei casi ___ sec. nel 20% dei casi	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute max	4%	Per ogni punto o frazione percentuale in più rispetto al valore di soglia	1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

14.11 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l’attività entro il termine ultimo

di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 15

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

Licenze Software

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla data dell'approvazione del certificato di verifica inventariale, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di verifica inventariale, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Servizi per i quali è previsto il pagamento a corpo

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla data dell'approvazione del certificato di verifica, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di verifica, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi trimestralmente alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Canoni di manutenzione

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi mensilmente alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Function Point

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, per ogni singolo modulo realizzato, con le modalità di seguito indicate:

A) Il 30% - al termine della fase di disegno o di analisi, previa consegna e approvazione, da parte dell'Amministrazione del "Piano di Obiettivo";

entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente all'avvenuta approvazione del "Piano di Obiettivo", da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione del "Piano di Obiettivo" da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

B) Il 70% - dopo l'esito positivo della verifica funzionale prevista per ogni modulo realizzato;

entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente all'avvenuta certificazione dei "Punti Funzione" sviluppati da parte di un tecnico accreditato dell'Amministrazione ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell'avvenuta certificazione dei "Punti Funzione" sviluppati da parte di un tecnico accreditato dell'Amministrazione, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che l'Amministrazione remunererà i FP di tipo ADD al 100% del valore unitario indicato nella precedente tabella, i FP di tipo CHG al 50% del valore unitario ed i FP di tipo DEL al 10% del valore unitario.

Le fatture, emesse in triplice copia, dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dovrà riportare il costo unitario di ogni singola prestazione fornita.

A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l'Ufficio medesimo.

Clausola risolutiva espressa

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

CODICE CIG: _____

BANCA:

IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:

nato a il

CODICE FISCALE:

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 16

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni simili già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 17

(Proprietà dei dati e del "software" applicativo)

Diventano "Materiali dell'Amministrazione" tutti i prodotti "software", la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto dell'Impresa nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente.

L'Impresa manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".

L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di "copy-right" in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.

Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.

Articolo 18

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;

- o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.

Articolo 19

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 20

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e

Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 21

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 22

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 23

(Recesso dell' Amministrazione)

Ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 24

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 25

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____ – _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 27

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 18 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 14 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 14, Paragrafo 14.11, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.bis, ultimo comma;
- articolo 4.ter, ultimo comma;
- articolo 4.quater, ultimo comma;
- articolo 4.quinquies, comma 17;
- articolo 4.sexies, commi 4, 10 e 17;
- articolo 4.septies, ultimo comma;
- articolo 5, ultimo comma;
- articolo 6, ultimo comma;
- articolo 7, ultimo comma;
- articolo 9, comma 4.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 14 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 14.11, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 8, comma 3;
- articolo 9, comma 5;
- articolo 13, comma 4;
- articolo 15, comma 9;
- articolo 29, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 27, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 28

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 29

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 30

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante supplente, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 41 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche;
- Articolo 5 - Prodotto di Data Quality;
- Articolo 6 – Conduzione operativa;
- Articolo 7 – Governance e PM tecnico;
- articolo 8 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- Articolo 9 – Rifiuto e ripresentazione alle verifiche;
- Articolo 10 – Modifiche e varianti tecniche;
- Articolo 11 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- Articolo 12 – Luogo di esecuzione delle prestazioni, Punti di contatto;
- articolo 13 – Deposito cauzionale;
- articolo 14 – Livelli di servizio, Penalità in caso di ritardi - Termine essenziale;
- articolo 15 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 16 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 17– Proprietà dei dati e del “software” applicativo;
- articolo 18 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 19 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 20 – Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- articolo 21 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- articolo 23 - Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 27 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 28 - Cessione del credito;
- articolo 29 - Risoluzione in caso di condanna penale.